

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4232 in data 16-10-2013

OGGETTO : RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, GIA' RILASCIATA ALLA SOCIETA' "HEINEKEN ITALIA S.P.A.", DI POLLEIN, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4445 IN DATA 26 OTTOBRE 2007, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

Il Dirigente della Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale

richiamata la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale", concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) ed in particolare il Titolo IIIbis relativo all'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

richiamate altresì le parti III, IV e V del D.lgs. 152/2006, riportanti rispettivamente la disciplina per lo scarico delle acque reflue, per la gestione dei rifiuti e per le emissioni in atmosfera di agenti inquinanti;

richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4445 del 26 ottobre 2007 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale alla società "HEINEKEN ITALIA S.P.A.", di Pollein;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3137 del 22 luglio 2009 concernente la modificazione non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società "HEINEKEN ITALIA S.P.A.", di Pollein, con P.D. n. 4445 del 26 ottobre 2007, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e del P.D. 2141 del 26 maggio 2009;

richiamate l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione tecnica, presentate dalla "HEINEKEN ITALIA S.P.A.", di Pollein, in data 16 aprile 2013, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 18 aprile 2013, con prot. 3648/TA ai sensi dell'articolo 29-octies del decreto legislativo 152/2006, per gli impianti ubicati nello stabilimento in Loc. Autoporto n. 11, nel Comune di Pollein, impianto esistente e assoggettato alle disposizioni sopra richiamate per l'esercizio della seguente attività IPPC, così come specificato nell'allegato VIII, alla parte seconda, Titolo III-bis, al decreto medesimo:

- **codice e ordine attività IPPC: 6.4 (b)** – trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da (...) materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

preso atto che la società "HEINEKEN ITALIA S.P.A.", ha presentato istanza di rinnovo entro i termini fissati dall'articolo 29-octies, del citato decreto legislativo 152/2006, allegando la documentazione tecnica e descrittiva prevista;

richiamata la nota del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti, struttura competente ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, trasmessa in data 8 maggio 2013, prot. 4269/TA relativa all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);

richiamata la nota del citato Servizio in data 8 maggio 2013, prot. 4238/TA, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi istruttoria per il rinnovo dell'AIA in esame;

richiamate le risultanze della conferenza dei Servizi istruttoria riunitasi in data 29 maggio 2013, nel corso della quale:

- sono stati richiesti chiarimenti circa la dismissione della caldaia collegata al punto di emissione E1;
- è stata richiesta un'integrazione alla documentazione riguardante lo sfiato dei serbatoi dell'acido cloridrico;
- è stato richiesto l'inserimento dei punti di emissione dei laboratori chimico;
- è stato richiesto di specificare meglio la fase di emissione del punto E9;

- è stato richiesto di procedere con la misura delle emissioni a seguito dell'installazione del filtro a maniche al punto E9 secondo quanto previsto dall'art. 269 del D.lgs. 152/2006, comprendendo due misurazioni in due giornate distinte comprese nei primi 10 giorni di esercizio dell'impianto a partire dalla data di messa a regime;

preso atto che la società "HEINEKEN ITALIA S.P.A." ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta con nota del 11 luglio 2013 prot. n. DIR/31/2013/fz, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 11 luglio 2013 prot. n. 6350/TA e con nota del 26 agosto 2013 prot. n. DIR/44/2013/fz, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 2 agosto 2013 prot. n. 7536/TA;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 26 luglio 2013, con la quale è stata individuata, nel Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale l'Autorità regionale competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;

richiamata la nota della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale in data 4 settembre 2013, prot. n. 7783/TA, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi decisoria;

richiamata la nota della Struttura organizzativa Tutela qualità aria e acque in data 16 settembre 2013, prot. n. 8103/TA, con la quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'AIA rilasciata alla società HEINEKEN ITALIA S.p.A. di Pollein;

richiamata la nota dell'ARPA della Valle d'Aosta in data 20 settembre 2013, prot. n. 8592, acquisita agli atti dall'Amministrazione regionale in data 23 settembre 2013, prot. n. 8283/TA, con la quale è stato trasmesso il documento "Parere ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrita Ambientale";

richiamate le risultanze della conferenza dei Servizi decisoria riunitasi in data 20 settembre 2013, nel corso della quale:

1) si è preso atto dell'adeguamento alle BAT;

2) si è preso atto della presenza di punti di emissione convogliata in atmosfera non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera e ai controlli ai fini dell'Autorizzazione Integrita Ambientale, secondo quanto illustrato nella tabella riassuntiva seguente.

Punto di emissione	Fonte di emissione
E1	Generatore di vapore: caldaia Standard-Kessel di potenza nominale pari a 7,6 MW (punto di emissione E1)

E5	Sfiato serbatoio condensa
E6	Sfiato serbatoio olio combustibile denso
E7	Tramoggia di ricezione materie prime
E10	Processi a caldo: tino di saccarificazione
E11	Processi a caldo: caldaia di miscela
E12	Processi a caldo: tino di filtrazione
E13	Processi a caldo: polmone mosto prefiltrato
E14	Processi a caldo: polmone mosto prefiltrato
E15	Processi a caldo: sfiato dei tre Whirlpool
E16	Silos trebbie
E17	Acqua calda di produzione
E18	Sfiato impianto CIP
E22	Sfiato CO2 ai fermentatori
E28	Sfiato lavaggio riempimento fusti
E29	Sfiato impianto CIP fusti
E32 – E33	Estrazione aria e fumi automezzi
E36	Aspiratore cappa cucina
E37	Camino riscaldamento magazzino
E48	Aspirazione centralizzata locale stoccaggio materie prime
E49	Laboratorio chimico

3) è stato espresso parere favorevole al rilascio del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società HEINEKEN ITALIA S.P.A. per l’attività IPPC: 6.4 (b) con l’obbligo del rispetto delle prescrizioni tecniche riportate dal punto 2 al punto 14 del presente provvedimento;

Dato atto che la società HEINEKEN ITALIA S.P.A. è in possesso della certificazione ISO 14001;

ritenuto di dover rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società “HEINEKEN ITALIA S.p.A.”, di Pollein, località Autoporto n. 11, ai sensi e per gli effetti di cui alla parte seconda, titolo III-bis, art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per un periodo di anni 6;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione

della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, come modificata ed integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 23/08/2013 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

DECIDE

1) di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui alla parte seconda, titolo III-bis, art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla società “HEINEKEN ITALIA S.p.A.”, con sede in Pollein, località Autoporto n. 11, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la seguente attività IPPC, così come individuate nell’allegato VIII, alla parte seconda, Titolo III-bis, al decreto medesimo:

- **codice e ordine attività IPPC: 6.4 (b)** – trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da (...) materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale), svolta nello stabilimento sito in Comune di Pollein, località Autoporto n. 11, identificato mediante le seguenti coordinate geografiche: latitudine 50° 66’ 38’’ nord e longitudine 3° 72’ 95’’ est;

2) di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata con l’obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1 Emissioni in atmosfera

2.1.1 Punti di emissione soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Punto di emissione	Impianto	Portata * (Nm ³ /h)	Altezza da terra (m)	Diametro del camino (m)	Temperatura (°C)	Impianto di abbattimento	Durata media dell’emissione
E2	Caldaia Bono 1	18000	17	0,75	130	Nessuno	11 h/giorno

							225 giorni/anno
E3	Caldia Bono 2	18000	14	0,80	130	Nessuno	11 h/giorno 225 giorni/anno
E8	Impianto macinatura materie prime - mulino	6000	13	0,2	ambiente	Filtro a maniche	10 h/giorno 150 giorni/anno
E9	Impianto macinatura materie prime - mulino	10000	20	0,2	ambiente	Filtro a maniche**	10 h/giorno 150 giorni/anno
E45	Impianto farine fossili	2000	10	0,4	ambiente	Filtro a maniche	0,5 h/giorno 100 giorni/anno
E47	Nastri trasportatori materie prime	7000	3	0,4	ambiente	Filtro a maniche	16 h/giorno 150 giorni/anno

* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo in sede di verifica.

** L'impianto di abbattimento dovrà essere installato entro i termini temporali previsti dal provvedimento di autorizzazione dell'AIA, con verifica di funzionamento secondo quanto indicato al punto 2.1.4

2.1.2 Limiti di emissione in atmosfera e frequenze di autocontrollo

La società Heineken Italia S.p.A. deve rispettare i valori limite alle emissioni di agenti inquinanti nell'aria sotto riportati:

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Sistema di abbattimento	Portata* (Nm ³ /h)	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
					Concentrazione (mg/Nm ³)**	Flusso di massa (kg/h)	
E2	Caldia Bono 1 Funzionamento a metano	Nessuno	18000	NO _x	350 (rif. 3% O ₂)	6,30	Annuale
E2	Caldia Bono 1 Funzionamento a olio combustibile	Nessuno	18000	Polveri	100 (rif. 3% O ₂)	1,80	Annuale (autocontrollo non previsto nel caso in cui l'olio combustibile venga utilizzato solo in situazioni di emergenza e per brevi
				NO _x	500 (rif. 3% O ₂)	9,00	
				SO _x	1700 (rif. 3% O ₂)	30,60	

							periodi)
E3	Caldia Bono 2 Funzionamento a metano	Nessuno	18000	NO _x	350 (rif. 3% O ₂)	6,30	Annuale
E3	Caldia Bono 2 Funzionamento a olio combustibile	Nessuno	18000	Polveri	100 (rif. 3% O ₂)	1,80	Annuale (autocontrollo non previsto nel caso in cui l'olio combustibile venga utilizzato solo in situazioni di emergenza e per brevi periodi)
				NO _x	500 (rif. 3% O ₂)	9,00	
				SO _x	1700 (rif. 3% O ₂)	30,60	
E8	Impianto macinatura materie prime - mulino	Filtro a maniche	6000	Polveri	8	0,048	Annuale
E9	Impianto macinatura materie prime - mulino	Filtro a maniche**	10000	Polveri	20***	0,20***	Annuale
E45	Impianto farine fossili	Filtro a maniche	2000	Polveri	10	0,02	Non previsto (emissione sporadica e di breve durata)
E47	Nastri trasportatori materie prime	Filtro a maniche	7000	Polveri	8	0,056	Annuale

* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo in sede di verifica.

** Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

*** L'impianto di abbattimento dovrà essere installato entro i termini temporali previsti dal provvedimento AIA. Fino a tale data, come previsto dal PD n. 4445 del 26/10/2007, l'impianto è soggetto unicamente ad un limite di emissione di polveri pari a 40 mg/Nm³ (non è previsto un limite su flusso di massa).

2.1.3 Metodi di misura alle emissioni in atmosfera

I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono riportati nella tabella seguente.

Gli autocontrolli devono essere condotti dall'azienda nelle condizioni di funzionamento più gravose ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 10169	

O ₂	mg/Nm ³	UNI EN 14789	Per la misura del tenore di O ₂ negli impianti di combustione, deve essere determinato il valore medio di O ₂ nell'intervallo di misura/campionamento del singolo inquinante ricercato
Ossidi di azoto (NO _x)	mg/Nm ³	UNI EN 14792 UNI EN 10878	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06)
Ossidi di zolfo (SO _x)	mg/Nm ³	UNI 10393	
Polveri totali	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1	Devono essere condotti almeno n. 3 campionamenti secondo il metodo indicato con calcolo del valore medio misurato e della relativa incertezza come previsto dal metodo Unichim n. 158. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento a quanto previsto dal metodo Unichim n. 158. Per il solo punto di emissione E9, tenuto conto delle particolari tempistiche del ciclo di processo, si ritiene che per tale impianto possa essere considerata comunque tecnicamente idonea ai fini della verifica del rispetto del limite di emissione di polveri, l'effettuazione di n. 3 campionamenti di durata pari a 10 minuti ciascuno condotti durante il periodo di effettiva emissione in atmosfera.

2.1.4 Punto di emissione E9 - Installazione del filtro a maniche

L'installazione di un filtro a maniche per l'abbattimento delle emissioni convogliate al camino E9 in sostituzione del ciclone, deve essere portato a termine entro i tempi previsti dal provvedimento AIA.

Al fine di accertare l'efficacia dell'intervento in questione, l'azienda dovrà condurre un controllo delle emissioni di polveri al punto di emissione E9 a seguito della messa a regime dell'impianto, al fine di verificare il rispetto del limite di emissione di 20 mg/Nm³ previsto dalle BAT di settore.

Tale controllo dovrà essere condotto in conformità a quanto previsto dall'art. 269 comma 5 del Dlgs 152/06, comprendendo due misurazioni in due giornate distinte comprese nei primi 10 giorni di esercizio dell'impianto a partire dalla data di messa a regime.

L'effettuazione dell'autocontrollo di messa a regime è considerata sostitutiva dell'autocontrollo annuale per l'anno solare in cui verrà condotto il controllo stesso.

2.1.5 Contenimento delle emissioni di odori dal depuratore delle acque reflue

Le emissioni diffuse provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di processo sono considerate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272

comma 1 del D. lgs. 152/06 in quanto rientrano nella categoria di cui alla lettera p della parte I dell'Allegato IV alla parte V del D. lgs. 152/06 ("Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi").

Con il presente provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si autorizza la Società Heineken Italia S.p.A. alle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dalla linea di trattamento fanghi dell'impianto di trattamento delle acque di processo.

Al fine di prevenire e contenere emissioni odorigene è necessario che l'azienda adotti tutte le misure impiantistiche e gestionali necessarie a garantire un'efficienza ottimale dell'impianto di trattamento delle acque reflue

In particolare:

- i sistemi di agitazione e di insufflazione di aria della vasca di ossidazione devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza, provvedendo a mettere in atto tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie;

- I tempi di deposito dei fanghi nei cassoni dovranno essere ridotti al minimo indispensabile; in ogni caso non dovranno essere superati i limiti quantitativi e temporali afferenti ai depositi temporanei previsti dalla normativa vigente. Il deposito dei fanghi nei cassoni non dovrà superare i quantitativi previsti dalla normativa vigente.

2.1.6 Emissioni derivanti dallo sfiato del serbatoio di stoccaggio dell'acido cloridrico

Le emissioni derivanti dalle fasi di respirazione e di carico/scarico del serbatoio di stoccaggio dell'acido cloridrico devono essere trattate mediante idoneo abbattimento delle emissioni, descritto nella nota Heineken in data 26 agosto 2013, prot. n. DIR/44/2013/fz, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 26 agosto 2013, prot. n. 7536/TA.

2.1.7 Prescrizioni generali

2.1.7.1 Documentazione relativa agli autocontrolli

La documentazione tecnica relativa a tutti gli autocontrolli effettuati deve essere inviata all'Assessorato Territorio e Ambiente ed all'ARPA della Valle d'Aosta e deve riportare, per ogni punto di emissione e per ogni inquinante ricercato:

- il valore di concentrazione riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa;
- la metodica adottata per il prelievo e la determinazione analitica dell'inquinante;
- i valori di portata, di temperatura e di pressione dell'effluente gassoso in uscita dal camino;
- le condizioni di funzionamento dell'impianto durante l'intero periodo di misura/campionamento alle emissioni.

2.1.7.2 Accessibilità dei camini

- I camini devono essere dotati di una presa idonea per l'inserimento delle sonde di misura e prelievo, realizzata secondo le indicazioni della norma UNI EN 10169;
- le postazioni di prelievo devono essere facilmente accessibili e le misure ed i prelievi a camino devono poter essere effettuate in condizioni di sicurezza per i tecnici incaricati dei controlli;

- dalla postazione di prelievo deve essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione elettrica della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi.

2.1.7.3 Manutenzione degli impianti di abbattimento

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria apportati agli impianti di abbattimento delle emissioni devono essere condotti sempre secondo le specifiche e la periodicità previste dai manuali di gestione degli impianti.

Per ogni impianto di abbattimento deve essere compilato e debitamente aggiornato un registro di manutenzione, nel quale, per ogni intervento di manutenzione, devono essere indicati:

- data di effettuazione dell'intervento,
- descrizione dell'intervento di manutenzione effettuato,
- indicazione dell'operatore che ha effettuato l'intervento.

Il registro delle manutenzioni deve essere tenuto presso la sede dell'impianto e reso sempre disponibile per la visione da parte degli enti preposti al controllo.

2.2 Emissioni in corpo idrico superficiale

2.2.1 Scarichi autorizzati in corpo idrico superficiale

La situazione risulta invariata rispetto al rilascio della prima AIA.

Il punto di scarico HEINEKEN in corpo idrico superficiale (Dora Baltea) è denominato S1 e ad esso confluiscono, fra loro miscelate:

- le acque reflue derivanti dall'impianto di depurazione;
- le acque meteoriche di dilavamento piazzali;
- le acque di raffreddamento indiretto.

Il gestore è autorizzato allo scarico in Corpo Idrico Superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06, dei seguenti reflui:

Tipologia reflui	Portata m ³ /h	Punto di misura	Punto di ispezione	Frequenza dello scarico		
				giorni/mese	giorni/settimana	ore/giorno
acque reflue derivanti dall'impianto di depurazione	75	M1	P1	30	7	24
acque meteoriche	-	-	P2	-	-	-
acque di	75	M2, M3,	Comprensivo anche delle acque	30	7	24

raffreddamento		M4	meteoriche			
----------------	--	----	------------	--	--	--

Il Gestore deve garantire il mantenimento in efficienza di idoneo pozzetto di ispezione per ciascuna delle seguenti tipologie di scarico, prima della loro miscelazione:

- le acque reflue derivanti dall'impianto di depurazione (pozzetto P1);
- le acque meteoriche e le acque di raffreddamento (pozzetto P2).

Il Gestore deve garantire il rispetto dei limiti di emissione allo scarico in corpo idrico superficiale (Dora Baltea) di Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/06, per:

- le acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione;
- le acque meteoriche ed acque di raffreddamento.

2.2.2 Valori limite di emissione e frequenze di autocontrollo

Il Gestore dovrà procedere agli autocontrolli sulle due tipologie di reflui indicati al precedente punto, sui parametri e con le frequenze indicate nella seguente tabella:

Tipologia refluo	Punti di Misura	Tipo di determinazione	Grandezza Misurata	U.M	Frequenza
Acque in uscita dal depuratore	Pozzetto di ispezione all'uscita dell'impianto di depurazione (P1)	Misura diretta	Portata		In continuo [§]
		Misura diretta discontinua	pH	-	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Solidi sospesi totali	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	BOD	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	COD	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Azoto nitroso	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Azoto nitrico	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Azoto Ammoniacale	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Fosforo Totale	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Solfati	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Cloruri	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Cloro attivo libero	mg/l	Semestrale
Misura diretta discontinua	Tensioattivi totali,	mg/l	Semestrale		

come somma di tensioattivi anionici, non ionici e

			cationici (vedi sotto)		
		Misura diretta discontinua	Tensioattivi anionici	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Tensioattivi non ionici	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Tensioattivi cationici	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Test di tossicità acuta	-	Semestrale
Acque di raffreddamento (indiretto) e acque meteoriche	Pozzetto di ispezione su condotta acque di raffreddamento (P2)	Misura diretta discontinua	Portata		In continuo
		Misura diretta discontinua	pH	-	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Temperatura	°C	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Test di tossicità acuta	-	Semestrale

Gli autocontrolli dovranno, inoltre, prevedere una valutazione, con cadenza semestrale, della temperatura sul corso d'acqua (ΔT tra monte e valle punto di scarico), secondo quanto previsto da Tabella 3, All. 5 alla Parte 3, del D. lgs. 152/06.

2.2.3 Metodi di misura

Per i controlli di cui al precedente punto, dovranno essere adottate le metodiche analitiche riportate nella successiva tabella.

Grandezza Misurata	U.M	Metodica analitica
pH	mg/l	APAT IRSA-CNR 2060
Solidi sospesi totali	mg/l	APAT IRSA-CNR 2090B
BOD	mg/l	APAT IRSA-CNR 5120
COD	mg/l	APAT IRSA-CNR 5130
Azoto nitroso	mg/l	APAT IRSA-CNR 4050
		APAT IRSA-CNR 4020
Azoto nitrico	mg/l	APAT IRSA-CNR 4020
Azoto ammoniacale	mg/l	APAT IRSA-CNR 4030
		APAT IRSA-CNR 3030
Fosforo totale	mg/l	APAT IRSA-CNR 3020
		APAT IRSA-CNR 4110 A1
Solfati	mg/l	APAT IRSA-CNR 4020

Cloruri	mg/l	APAT IRSA-CNR 4020
Cloro attivo libero	mg/l	APAT IRSA-CNR 4080
Tensioattivi Totali come somma di tensioattivi anionici, non ionici e cationici (vedi sotto)	mg/l	(vedi sotto)
Tensioattivi anionici	mg/l	APAT IRSA-CNR 5170
Tensioattivi non ionici	mg/l	APAT IRSA-CNR 5180
Tensioattivi cationici	mg/l	METODICA A DISCREZIONE DELL'AZIENDA*
Test di tossicità acuta	mg/l	APAT IRSA-CNR 8020

*Metodica da concordare con gli Enti competenti

Per quanto riguarda le metodiche di campionamento, deve essere fatto riferimento a quanto previsto al punto 1.2.2 dell'allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/06 e alla sezione 1030 del manuale APAT "Metodi analitici delle acque" - Volume 1.

2.2.4 Prescrizioni generali

Il gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento acque secondo le modalità e la periodicità previste dal costruttore. La registrazione delle manutenzioni effettuate potrà essere effettuata su apposito supporto (cartaceo o informatico), a condizioni che lo stesso:

- venga debitamente compilato ed aggiornato;
- sia tenuto presso la sede dell'impianto e reso sempre disponibile per la visione da parte degli enti preposti al controllo;
- contenga le seguenti informazioni minime: data di effettuazione intervento; tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario); descrizione sintetica dell'intervento; responsabile dell'esecuzione dell'intervento.

Le registrazioni dovranno essere tenute in conto ed utilizzate per la valutazione dell'idoneità delle tempistiche e degli interventi. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste.

L'impresa deve adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'autorità competente. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico.

Nel caso in cui venga riscontrato il superamento di un valore limite di scarico o in caso di anomalie di funzionamento (quali ad esempio il guasto dell'impianto di abbattimento) tali da non permetterne il rispetto dei limiti, l'azienda:

- informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, l'autorità competente e adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità degli scarichi ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
- sospende in ogni caso le lavorazioni inerenti l'impianto interessato qualora, e non appena, le autorità competenti ne comunichino la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale;
- comunica all'autorità competente l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità.

2.3 Suolo e acque sotterranee

Con riferimento al Piano di monitoraggio e controllo, mod. 10 "Suolo e acque sotterranee":

le prove di tenuta sul serbatoio numero 5 sono sospese, in quanto il serbatoio risulta svuotato, , fatto salvo l'obbligo - da parte dell'Azienda - di rimettere il serbatoio sotto monitoraggio qualora ne venga deciso un eventuale riutilizzo.

per quanto riguarda gli altri serbatoi, le prove di tenuta dovranno essere condotte con cadenza annuale, tenuto conto della vetustà dei serbatoi stessi.

2.4 Rifiuti

Si conferma quanto già previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), approvato con la precedente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Di seguito si riporta il prospetto aggiornato in base alle nuove modalità di gestione interna dei rifiuti e all'evoluzione della normativa.

L'azienda deve effettuare la caratterizzazione annuale dei rifiuti qui di seguito riportati:

Punti di Misura	Tipo di determinazione	Grandezza misurata	Frequenza	Metodica	Apparecchio di Misura	Archiv. Doc. / Registrazione
Fanghi di depurazione tal quale	Misura diretta discontinua	Qualità del fango	1 volta anno	DM 27/09/2010	Lab. esterno	Servizi tecnici di stabilimento
Fanghi di depurazione eluato	Misura diretta discontinua	Qualità del fango	1 volta anno	DM 27/09/2010	Lab. esterno	Servizi tecnici di stabilimento

Eventuale nuovo rifiuto in discarica (tal quale e eluato)	Misura diretta discontinua Caratterizzazione rifiuto	ricerca sostanze pericolose	Nel caso diventi indispensabile per la classificazione (e smaltimento)	DM 27/09/2010	Lab. esterno	Servizi tecnici di stabilimento
---	---	-----------------------------	--	---------------	--------------	---------------------------------

I parametri minimi per la caratterizzazione dei rifiuti di cui al punto precedente sono riportati nella tabella sottostante.

Parametri	Fanghi	
	Tal quale	Eluato
Residuo a 105°C	X	
TOC	X	
Antimonio		X
Arsenico	X	X
Cadmio	X	X
Cromo totale		X
Mercurio	X	X
Nichel	X	X
Piombo	X	X
Selenio		X
Zinco		X
Cloruri		X
Fluoruri		X
Solfati		X
DOC		X
TDS		X

Annualmente dovranno essere altresì rendicontati:

Rifiuti / Residui	Codice CER se trattasi di rifiuto	Produzione (ton)	Note
Polveri di cereali			

Trebbie			
Fanghi di impianto di depurazione			
Fanghi fosse settiche			
Rifiuti urbani misti			
Fanghi vasca equalizzazione			
Imballaggi carta e cartone			
Imballaggi in plastica			
Imballaggi metallici			

2.5 Emissioni sonore

A seguito di eventuali modifiche della classificazione acustica dei territori dei comuni circostanti, l'impresa deve effettuare una valutazione del rispetto dei limiti di emissione e immissione, ai sensi della L.R. 20/2009;

l'impresa deve, inoltre, effettuare, mediante Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno con cadenza triennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 2083 del 2 novembre 2012, prevedendo anche:

- una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti;
- l'individuazione del numero e della collocazione dei punti di rilievo in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda;
- la definizione della modalità e della durata dei rilievi in correlazione ai cicli produttivi ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005;

l'impresa deve, altresì, effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi verso l'esterno mediante la Valutazione di Impatto Acustico anche in occasione di sostanziali modifiche ad impianti o parte di essi e di interventi che possano influire sul clima acustico. Tale verifica dovrà consentire di appurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali di cui all'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e dei successivi decreti applicativi;

I risultati delle Valutazioni di Impatto Acustico devono essere trasmessi alle autorità competenti ai sensi della normativa in acustica (Comuni di Pollein e Brissogne, Corpo Forestale Valdostano), all'Autorità competente IPPC (Regione) e all'ARPA della Valle d'Aosta;

2.6 Piano di monitoraggio e controllo

L'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con PD n.4445 del 26 ottobre 2007 e successivi aggiornamenti, modificato con le informazioni recepite nell'ambito delle Conferenze di Servizi tenutesi in data 29 maggio 2013 e 20 settembre 2013 (eliminazione obbligo autocontrollo annuale sul punto E45 con mantenimento del limite di

emissione e eliminazione delle prove di tenuta al serbatoio 5) e recepito integralmente con il presente provvedimento.

Inoltre, per quanto riguarda i consumi ausiliari (mod. 3): il monitoraggio mensile è limitato ai soli materiali che abbiano, sulla base dei dati degli ultimi cinque anni, una rilevanza non inferiore alle 25 ton/anno:

- soda caustica,
- acido cloridrico,
- acido fosforico,
- cloruro ferrico.

L'impresa deve trasmettere i risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo all'Autorità competente, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta e al Comune con frequenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno. Contestualmente, l'impresa deve trasmettere una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo raccolti nell'anno solare precedente e una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. La relativa documentazione dovrà essere prodotta in formato cartaceo e in formato digitale. Il formato di trasmissione in formato digitale dovrà essere preventivamente concordato con ARPA.

L'impresa deve conservare copia di tutti i risultati del monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.

2.7 Attività da effettuarsi da parte dell'ente di controllo così come individuato dalla legge regionale n. 41/1995, e successive integrazioni e modificazioni

Tipologia di controllo	Oggetto del controllo	Descrizione attività di controllo prevista dell'AIA	Impianto	Parametri controllati	Frequenza
Esecuzione del piano di Monitoraggio e Controllo	Report annuale e Monitoraggio e Controllo (PMC)	Verifica completa del report prodotto dall'azienda, relativo alle risultanze dei monitoraggi/controlli previsti nel PMC e nell'Autorizzazione Integrata Ambientale a carico dell'azienda stessa. Alcuni aspetti specifici: - verifica dell'esecuzione dei monitoraggi/controlli previsti, secondo le modalità e le frequenze stabilite - verifica delle registrazioni - verifica completezza e conformità			Annuale

		rapporti di prova - verifica documentale sui dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto - verifica caratterizzazioni analitiche dei rifiuti			
Sopralluoghi/ campionamenti/ monitoraggi	Emissioni in atmosfera/gestione rifiuti/emissioni in acqua/emissioni sonore	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti a carico dell'azienda previsti nell'ambito dell'AIA			Secondo tempi di adeguamento prescritti all'azienda
		Verifica di controllo integrato in esercizio			Annuale
	Emissioni in atmosfera	Controllo dei limiti di emissione in atmosfera previsti dall'AIA	Generatori di vapore (Caldaia Bono 1, Caldaia Bono 2) – uno dei due impianti	NO _x (in caso di funzionamento a metano); polveri, NO _x , SO _x (in caso di funzionamento ad olio combustibile)	Annuale
		Controllo dei registri di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni in aria	-	Impianti di abbattimento delle polveri connessi ai punti di emissione E8, E9, E45, E47	Annuale
	Gestione rifiuti	Verifica dell'idoneità dei depositi temporanei interni			Annuale
		Eventuale campionamento di rifiuti per caratterizzazione completa degli stessi			Secondo necessità
Emissioni in acqua	Controllo dei limiti di emissione in corpo idrico superficiale previsti dall'AIA	Pozzetti di ispezione P1 (acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione) e P2 (acque meteoriche e acque di raffreddamento)	Pozzetto P1: Portata, pH, Solidi sospesi totali, BOD, COD, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto Ammoniacale, Fosforo Totale, Solfati, Cloruri, Cloro attivo libero, Tensioattivi totali, Test di tossicità acuta Pozzetto P2: pH, COD, Test di tossicità acuta	Annuale	
		Controllo dei registri di manutenzione degli impianti di	Impianto di trattamento		Annuale

		trattamento acque	acque reflue		
	Emissioni sonore	Monitoraggio presso recettori ed eventualmente all'interno dell'azienda	-	Effettuazione di misurazioni per la verifica del rispetto dei limiti di legge	Triennale

3) di stabilire che, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 29-decies, comma 6 e 7, del citato d.lgs. 152/2006, ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti di cui alla presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'autorizzazione medesima, deve comunicare all'Autorità competente tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato;

4) di stabilire che, ai sensi del Titolo III-bis, della parte II, articolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX alla parte II, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle norme settoriali;

5) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/2006, gli oneri relativi alle attività effettuate dall'ente di controllo, così come definite al precedente punto 2.7, sono a carico dell'impresa;

6) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006, l'impresa deve comunicare all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, come definite dall'articolo 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo stesso. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della suddetta comunicazione, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile;

7) di stabilire che ogni modifica che l'impresa intendesse apportare al Piano di Monitoraggio e Controllo (frequenza, metodi e scopo del monitoraggio, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente;

8) di stabilire che ogni condizione diversa dal normale esercizio degli impianti (es. arresti totali e/o parziali *non programmati* degli impianti di abbattimento degli effluenti inquinanti) deve essere

tempestivamente comunicata dall'impresa all'Autorità competente, all'organo di vigilanza, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta, all'azienda Usl della Valle d'Aosta ed al Comune di Pollein;

9) di stabilire che l'impresa deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso l'impresa è tenuta a presentare all'Autorità competente un piano di dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;

10) di stabilire che l'impresa autorizzata con il presente provvedimento deve provvedere entro il 30 aprile di ogni anno alla presentazione dei dati indicati all'articolo 29-undecies, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006;

11) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 29-decies, del decreto legislativo 152/2006;

12) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale;

13) di stabilire che la presente autorizzazione, in considerazione del fatto che la società è in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, articolo 29-octies, comma 3, è rilasciata per 6 anni a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il mantenimento di tale certificazione dovrà essere annualmente attestato. Per il rinnovo dell'AIA, la società "HEINEKEN ITALIA S.p.A." deve presentare domanda di rinnovo all'Autorità competente **almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza**, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter del decreto 152/2006. L'Autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dal sopra richiamato articolo 29-octies. Fino alla pronuncia dell'Autorità competente, l'impresa continua l'attività sulla base dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento;

14) di stabilire che, qualora risulti necessario, il riesame dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è effettuato dall'Autorità competente nei seguenti casi:

- ai sensi della parte seconda, titolo III-bis articolo 29-octies quando:

a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;
- ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 152/2006, su proposta del sindaco, qualora lo stesso lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica;

15) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società "HEINEKEN ITALIA S.p.A.", alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

16) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE
- Luca FRANZOSO -

IL COMPILATORE

Andrea GARUTTI

LUCA FRANZOSO

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione spese - Ufficio impegni

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 17/10/2013 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO